



CONTRIBUENTI FORFETARI

L'opportunità ideale per realizzare i tuoi progetti.



Il Commercialista [Online.it](https://www.commercialistaonline.it)



PREMESSA

Stai per avviare una nuova attività, ma ti spaventano i costi della partita IVA? Il REGIME FORFETARIO 2016 potrebbe rivelarsi l'opportunità ideale per realizzare i tuoi progetti: ti basta verificare di essere in possesso dei requisiti necessari e se a conti fatti è la soluzione adatta per gli scopi che ti sei prefisso. Il nuovo regime forfetario può farti risparmiare molti soldi in termini di imposte e contributi. Questa guida è pensata proprio per chi si trova a compiere il passo decisivo per avviare una nuova attività e



non vuole cominciare col piede sbagliato. Agile da consultare, ti aiuterà a fare le scelte giuste, anticipando ciascuna domanda che ti verrà in mente.





SOMMARIO



02 Premessa	
04 Un po' di storia...	
05 Requisiti	
07 Limite di fatturato	
07 Limite dei beni strumentali	
08 Lavoratori dipendenti	
09 Reddito e imposta	
10 Esempio pratico	
11 Nuove semplificazioni	
11 Adempimenti contabili	
12 IVA sugli acquisti	
	12 La fattura
	13 Modalità di accesso
	13 Contribuenti in attività
	13 Contribuenti che iniziano l'attività
	13 Scegliere il regime ordinario
	14 Agevolazioni contributive
	14 Fuoriuscita
	15 Cause di esclusione
	17 Clausola di salvaguardia
	17 In conclusione





UN PO' DI STORIA...

Il regime forfetario - detto anche regime dei minimi 2016 - è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2015, quale unico regime agevolato destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo in possesso di determinati requisiti. Dal 2015 infatti sono stati abrogati i seguenti regimi agevolati:

- ✓ Regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- ✓ Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);



✓ Regime agevolato per gli "ex minimi" (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011). A seguito di ciò - con il Decreto Mil-leproroghe - è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 la possibilità per le nuove attività di aderire al regime dei nuovi minimi. La Legge di Stabilità 2016 ha ulteriormente modificato il regime forfetario, aumentando il limite dei ricavi ed estendendo la possibilità di aderire

a tale regime anche a coloro che già hanno un lavoro dipendente con un reddito lordo inferiore ai 30 mila euro. È stata infine introdotta un'aliquota del 5% per i primi cinque anni di attività dei nuovi business.





REQUISITI

Possono aderire al regime forfetario 2016 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, a patto che nell'anno precedente:


✓ Abbiamo conseguito ricavi - cioè percepito compensi, ragguagliati ad anno - non superiori ai limiti indicati nella successiva tabella (suddivisi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata).

✓ Abbiamo sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo

modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

✓ Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiori a 20.000 euro.

✓ Abbiamo eventualmente percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente inferiori a euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.





GRUPPO DI SETTORE	ATTIVITÀ ATECO 2007	SOGLIA RICAVI COMPENSI	COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%





LIMITE DI FATTURATO

Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:

✓ Non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore;

✓ Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

LIMITE DEI BENI STRUMENTALI

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del suddetto limite:

✓ Per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente.

✓ Per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

✓ I beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione e per uso personale o familiare del contribuente,

concorrono nella misura del 50 %.

✓ Non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46.

✓ Non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

✓ Non rilevano taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l'avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo (C.M. n. 6/E/2015).





LAVORATORI DIPENDENTI

Nella legge di stabilità per il 2016 è stata introdotta la possibilità di accedere al regime forfetario anche per i lavoratori dipendenti e i pensionati che abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente e assimilato nell'anno precedente non superiore a 30.000 euro. In questo modo viene abrogato il requisito che richiedeva la prevalenza dei redditi d'impresa o professionali rispetto a quelli eventualmente percepiti come lavoratori dipendenti o assimilati. Infatti, un dipendente privato può aprire la partita IVA, mantenendo in essere il proprio lavoro dipendente a patto che non vi sia concorrenza tra il lavoro svolto come dipendente e quello a partita IVA (sempre che il contratto di lavoro non lo vieti espressamente). In mancanza di un esplicito divieto, non vi è alcun problema di coesistenza tra le due attività. Inoltre, relativamen-

te alla contribuzione previdenziale INPS, occorre precisare che:

- ✓ Il lavoratore dipendente a tempo indeterminato full time (ovvero con almeno 26 ore lavorative settimanali) che avvia un'attività come ditta individuale - laddove il lavoro dipendente è prevalente sia in termini di tempo, sia reddituali (reddito annuo come lavoratore dipendente maggiore del reddito derivante dall'attività commerciale) - non è tenuto all'iscrizione alla Gestione commercianti dell'INPS e quindi non deve versare ulteriori contributi.
- ✓ Il lavoratore dipendente che avvia un'attività da libero professionista deve iscriversi alla Gestione separata INPS, versando il contributo in percentuale sul reddito.





REDDITO E IMPOSTA


Una delle principali novità introdotte dal regime forfetario rispetto ai precedenti regimi fiscali agevolati riguarda proprio la modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione. Il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva si calcola applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d'imposta il coefficiente di redditività previsto per i diversi codici attività ATECO. Al reddito così determinato, occorre detrarre i contributi previdenziali versati nell'anno di riferimento, e applicare un'imposta sostitutiva pari al 15%. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi, l'aliquota stabilita è del 5%, a condizione che:

✓ Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti all'apertura della partita IVA, un'altra attività di impresa, artistica o professionale (anche in forma associata o familiare).

✓ L'attività da esercitare non costituisca - in nessun modo - una mera

prosecuzione di altra attività precedentemente svolta 11 precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

✓ Qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del suddetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime in oggetto.





ESEMPIO PRATICO

Prendiamo in considerazione un'attività di e-commerce con incassi lordi di 30.500 euro (vale a dire, scorporando l'IVA in caso di regime ordinario, ricavi pari a 25.000 euro); l'INPS versata nell'anno precedente ammonta a 3.529,06 euro e gli ipotetici costi di acquisto si aggirano intorno ai 10.000 euro. È bene precisare che per l'attività di e-commerce, nel regime forfetario, è previsto un limite di ricavi di 50.000 euro, un coefficiente di redditività pari al 40% e inoltre non è possibile dedurre i costi e detrarre l'IVA sugli acquisti. Vediamo le differenze nella seguente tabella

	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO	RISPARMIO
Reddito	$30.500 * 40\% = 12.200$	$(25.000 - 10.000) = 15.000$	
Oneri deducibili	3.529,06	3.529,06	
Imponibile fiscale	8.670,94	11.471	
IRPEF NETTA		1.758	
Add.li IRPEF 2%		229	
IMP. SOST. 15%	1.301		
TOTALE IMPOSTE	1.301	1.987	686
IVA INCASSATA	5.500		
IVA SUGLI ACQUISTI	2.200		
RISPARMIO IVA	3.300		3.300
RISPARMIO TOTALE			3.986

Nell'esempio formulato, è evidente quanto convenga adottare il regime forfetario in alternativa a quello ordinario, ottenendo un risparmio totale di 3.986 euro. Tale convenienza, se rapportata a una nuova attività con aliquota al 5%, risulterebbe persino maggiore. Un ulteriore risparmio, per completezza di informazione, deriva dallo sconto contributivo previsto nella Legge di Stabilità 2016 pari al 35% dei contributi INPS fissi.





NUOVE SEMPLIFICAZIONI

Le principali agevolazioni del regime forfetario sono:

- ✓ Esclusione dall'applicazione dell'I-VA per le operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- ✓ Non assoggettamento a ritenuta d'acconto dei compensi.
- ✓ Possibilità di sostenere spese per l'impiego di lavoratori nel limite dei 5.000 euro lordi annui.
- ✓ Esclusione dall'applicazione di studi di settore.
- ✓ Esonero dall'obbligo di scritture contabili, sia ai fini IVA, sia reddituali.
- ✓ Esclusione dall'IRAP;
- ✓ Esonero dalla presentazione della comunicazione di operazioni rilevanti ai fini IVA (il cosiddetto "spesometro").
- ✓ Esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi iscritti nella black list.



ADEMPIMENTI CONTABILI

I contribuenti che adottano il nuovo Regime Forfetario devono:

- ✓ Numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali.
- ✓ Certificare i corrispettivi.
- ✓ Compilare e inviare il modello INTRASTAT per le operazioni intracomunitarie.





IVA SUGLI ACQUISTI

Considerata l'impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, gli acquisti intracomunitari effettuati - entro la soglia di 10.000 euro - dal contribuente che ha aderito al regime forfetario saranno assoggettati a imposta nel paese di provenienza. Qualora si superi la soglia dei 10.000 euro, il contribuente deve assolvere l'IVA integrando la fattura di acquisto e versando la quota di IVA risultante entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'operazione effettuata e presentare il modello Intrastat. Lo stesso discorso vale per

le prestazioni "generiche" di servizi relative all'art. 7-ter, ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRAUE) per i quali il contribuente forfetario deve assolvere l'IVA, compilando la fattura di acquisto estera con indicazione dell'aliquota e dell'imposta, nonché versando l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha effettuato l'operazione. In generale, il contribuente che ha aderito al regime forfetario deve assolvere l'imposta in tutti i casi in cui trova applicazione il meccanismo del reverse charge.

LA FATTURA

Per coloro che aderiscono al regime forfetario, la fattura deve riportare le seguenti diciture:

✓ "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario."

✓ "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto

come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014".

Analogamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi, sulle fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro occorre applicare l'imposta di bollo di 2 euro riportando questa dicitura:

✓ "Imposta di bollo assolta sull'originale".





MODALITÀ DI ACCESSO

CONTRIBUENTI IN ATTIVITÀ

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva con il modello AA9/12 o successiva con la dichiarazione annuale (cfr. circ. n. 6/E del 2015). Tali soggetti sono, tuttavia obbligati a inviare apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ogni anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

CONTRIBUENTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ

I contribuenti che avviano un'attività d'impresa, arte o professione (e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime in esame) hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). Tale comunicazione non è opzionale, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime forfetario non preclude affatto

l'accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 471 del 1997 (dai 250 ai 2.000 euro).

SCEGLIERE IL REGIME ORDINARIO

I contribuenti che, pur avendo i requisiti necessari per il regime forfetario, non intendono usufruire di esso, possono comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e adottare le imposte sul reddito nei modi ordinari. Determinante quindi al fine della validità dell'opzione è il comportamento in ultima istanza da parte del contribuente. La preferenza del regime ordinario, che vincola per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale, che si presenta a seguito della scelta operata. Per esempio, se si decide di seguire questa via a partire dal periodo d'imposta 2016, la comunicazione va trasmessa col modello IVA 2016. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per gli anni a venire, fintanto che permane l'applicazione concreta della scelta operata.





AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Per le ditte individuali è obbligatoria l'iscrizione alla gestione IVS artigiani e commercianti che prevede:

- ✓ Il pagamento di contributi dovuti sul reddito minimale stabili per l'anno di riferimento, da versare indipendentemente dal reddito prodotto ovvero € 3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) di contributi fissi che coprono un minimale di circa € 15.548 di utile.
- ✓ Il pagamento di contributi a percentuale dovuti sul reddito che eccede il

minimale, qualora il reddito effettivo dichiarato per l'anno di riferimento sia superiore al reddito minimale; i contributi sono determinati sulla base delle aliquote previste (circa 23%) entro un massimale annuo. La Legge di Stabilità 2016 prescrive, per i contribuenti forfettari, l'applicazione del regime contributivo ordinario con una riduzione pari al 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti (e quindi contributi fissi sul minimale pari a circa 2.300 euro).

FUORIUSCITA

Il regime forfetario non è più valido a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti previsti (per esempio, il superamento della soglia dei ricavi). Cioè quando si verifica una delle condizioni di esclusione. A differenza del regime fiscale di vantaggio di cui al DL n. 98 del 2011, non è più contemplata la cessazione del regime in corso d'anno. Il contribuente fuoriuscito dal regime forfetario - dall'anno successivo - deve per forza applicare il regime ordinario sia

di tassazione, sia contributivo; perdendo anche l'agevolazione INPS. A differenza del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, l'eventuale fuoriuscita dal regime forfetario non preclude di accedervi nuovamente in seguito, se sono nuovamente rispettati i parametri stabiliti. Inoltre, sempre in contrasto col regime dei minimi, non scatta l'immediata esclusione dal regime forfetario in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%.





CAUSE DI ESCLUSIONE

Le cause di esclusione rilevano con riferimento all'anno in corso, a differenza di quanto accade per i requisiti di accesso o permanenza nel regime forfetario, per i quali è necessario far riferimento all'anno precedente. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) I soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito. Nella fattispecie, non sono compatibili i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

- ✓ Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
- ✓ Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- ✓ Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- ✓ Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- ✓ Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- ✓ Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);

✓ Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);

✓ Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);

✓ Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);

✓ Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73); 13

✓ Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);

✓ Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).

N.B. L'esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale. Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all'articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l'attività d'impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere.





b) I soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

c) I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

d) I soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 116 del TUIR. N.B. E' tuttavia possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che da diritto all'accesso al regime forfetario.

Conseguentemente, nel caso di inizio attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi

in cui la partecipazione in una società di persone o in un S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l'applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

e) I soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Tale limite, introdotto, con decorrenza 1° gennaio

2016, dalla legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro

dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.





CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Dal 2016 il nuovo regime forfetario è l'unico regime agevolato esistente. Tuttavia, coloro che fino al 2015 hanno adottato il regime dei nuovi minimi possono continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale (ovvero il completamento del quinquennio e



fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità di optare per l'applicazione del nuovo regime forfetario, quando si ritiene convenga maggiormente.

IN CONCLUSIONE...

Ora che anche tu conosci tutti gli aspetti del regime forfetario, puoi finalmente valutare in modo obiettivo se avviare una nuova attività ed usufruire di tutti i vantaggi offerti da questo regime.

Se vuoi comprendere meglio alcuni aspetti della tua attività o capire se questo regime può essere davvero l'ideale per il tuo nuovo business, sarò lieta di fornirti tutte le infor-

mazioni di cui hai bisogno.

Per contattarmi ti basta cliccare il seguente link: <http://www.ilcommercialistaonline.it/preventivi>

Ti aspetto. Buon business!

Dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno
www.ilcommercialistaonline.it



Note degli autori

Per noi de "Il Commercialista Online" il tuo feedback è importante.

Se questo e-book ti è piaciuto, se ti ha fatto venire in mente dubbi, domande o altro, allora contattaci.

Grazie di cuore.

Copyright © 2016 Dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno - Tutti i diritti riservati.

L'elaborazione di questo e-book, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né può sostituire una prestazione professionale; inoltre, gli autori declinano ogni responsabilità per errori, omissioni o imprecisioni, nonché per un utilizzo improprio delle informazioni fornite.



Il Commercialista Online.it

Viale Vittorio Emanuele III, 66 - 86079 Venafrò (IS)

Tel. 0865.901605 | Fax 0865.904377

www.ilcommercialistaonline.it | info@ilcommercialistaonline.it

